



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata la Direttiva recante la disciplina per gestori e acquirenti di crediti

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della Direttiva in materia di poteri delle autorità garanti della concorrenza e del mercato

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Smart working: sottoscritto il nuovo protocollo per il settore privato

Il Consiglio di Stato esprime parere positivo in ordine al Registro dei titolari effettivi

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Legittimità ad agire delle associazioni dei consumatori per la protezione dei dati personali

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Nomina del curatore speciale nel caso di impugnazione della delibera assembleare

Applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società unipersonali

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Omessa partecipazione e omessa impugnazione della delibera assembleare

Pubblicata la Direttiva recante la disciplina per gestori e acquirenti di crediti

Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio – “Gestori di crediti e acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE”

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2021, la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti, la quale modifica le Direttive 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD) e 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD). La Direttiva in commento intende armonizzare la disciplina applicabile ai gestori di crediti ovvero agli acquirenti di crediti che agiscono con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato ovvero al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione Europea. Con specifico riferimento ai gestori di crediti, il provvedimento codifica la disciplina relativa alla procedura autorizzativa, ai requisiti richiesti per essere autorizzati a operare, per essere capaci di detenere fondi e la disciplina relativa all’eventuale esternalizzazione delle predette attività da parte dei gestori. Il provvedimento prevede altresì la regolamentazione dell’attività di gestione dei crediti di natura transfrontaliera e la relativa vigilanza. Per quanto attiene agli acquirenti di crediti la Direttiva prescrive la regolamentazione degli obblighi, anche di trasparenza, di tali soggetti nell’esercizio della propria attività e alla relativa vigilanza. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva.

[torna su](#)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della Direttiva in materia di poteri delle autorità garanti della concorrenza e del mercato

D.Lgs. n. 185 dell’8 novembre 2021 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno” – Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, il D.Lgs. n. 185 dell’8 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1 con cui sono stati conferiti, alle autorità garanti della concorrenza e del mercato degli Stati membri, più estesi ed efficaci poteri al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Il provvedimento in commento interviene sulla vigente disciplina antitrust e in particolare sull’attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, sull’accesso al fascicolo e sulla prescrizione, al fine di uniformare la disciplina antitrust nazionale a quella comunitaria.

La trasposizione delle norme europee nel diritto interno assicura una maggiore imparzialità e indipendenza dell’Antitrust e garantisce il diritto di difesa delle imprese colpite da provvedimenti dell’Autorità attraverso risorse maggiormente adeguate, sia dal punto di vista del personale qualificato, sia dal punto di vista finanziario e tecnico.

In particolare, la novella prevede che l’Antitrust ha facoltà di svolgere accertamenti ispettivi a sorpresa presso i locali delle imprese o delle associazioni di imprese ed eccezionalmente, laddove si presuma possano esservi infrazioni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, anche in locali diversi da quelli delle imprese dove ricercare eventuali documenti utili all’indagine, attraverso l’ampliamento dei poteri ispettivi.

Il decreto prevede che i poteri di indagine dell’Antitrust si estendono al diritto di richiedere informazioni in qualsiasi formato digitale, compresi messaggi di posta elettronica e messaggistica istantanea, indipendentemente dal luogo in cui sono conservate, inclusi cloud e server, a condizione che siano accessibili all’impresa o all’associazione di imprese che è la destinataria della richiesta di informazioni.

Inoltre, l’Autorità può obbligare le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata, imponendo l’adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all’infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l’infrazione stessa.

Il provvedimento entrerà in vigore il 14 dicembre 2021.

[torna su](#)

Smart working: sottoscritto il nuovo protocollo per il settore privato

Governo e Parti Sociali – Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, del 7 dicembre 2021

Il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2021 il Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, che fissa il quadro di riferimento per la regolamentazione dello smart working.

Con il Protocollo le Parti sociali hanno voluto porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Difatti, il rapido processo di diffusione dello smart working ha fatto emergere la necessità di una sua migliore definizione e di un maggior supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nel suo utilizzo, anche in considerazione del ricorso massivo che esso consente alle tecnologie digitali, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto utilizzo di tali tecnologie e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati personali dei lavoratori.

I principali temi trattati dal Protocollo sono: (i) accordo individuale; (ii) organizzazione del lavoro e luogo di lavoro; (iii) strumenti di lavoro; (iv) salute e sicurezza sul lavoro; (v) infortuni e malattie professionali; (vi) diritti sindacali; (vii) parità di trattamento e pari opportunità; (viii) lavoratori fragili e disabili; (ix) welfare e inclusività; (x) protezione dei dati personali e riservatezza; (xi) formazione, informazione e monitoraggio; (xii) incentivo alla contrattazione collettiva.

[torna su](#)

Il Consiglio di Stato esprime parere positivo in ordine al Registro dei titolari effettivi

Consiglio di Stato – Parere del 6 dicembre 2021 n. 01835

Il Consiglio di Stato ha pubblicato un parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, con il quale si è espresso positivamente sulle modifiche introdotte nello schema di decreto, a fronte del superamento delle criticità precedentemente segnalate dal Consiglio di Stato stesso. L'iter di approvazione delle disposizioni in materia di registro dei titolari effettivi è pertanto ripreso. Il Consiglio di Stato ha in ogni caso evidenziato la necessità di pervenire, con detto provvedimento, a disposizioni più chiare ed incisive, di eliminare gli aspetti forieri di complicazioni in sede interpretativa, in modo di far emergere con immediatezza la portata precettiva della disposizione.

[torna su](#)

Legittimità ad agire delle associazioni dei consumatori per la protezione dei dati personali

CGUE – Conclusioni dell'avvocato generale – Causa C-319/20, del 2 dicembre 2021

L'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE Jean Richard de la Tour, nelle conclusioni nella Causa C-319/20, propone alla CGUE di interpretare il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation - GDPR) nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali, invocando il divieto di pratiche commerciali sleali, la violazione di norme poste a tutela dei consumatori o il divieto di applicare condizioni generali invalide, se l'azione rappresentativa di cui trattasi mira a ottenere il rispetto di diritti che le persone oggetto del trattamento contestato traggono direttamente da detto regolamento. Pertanto, a suo avviso, gli Stati membri sono ancora

autorizzati a prevedere che taluni enti possano, senza mandato degli interessati e senza che sia necessario dedurre in giudizio l'esistenza di casi concreti riguardanti persone individualmente designate, proporre azioni rappresentative dirette a proteggere gli interessi collettivi dei consumatori, quando sia dedotta la violazione di disposizioni del regolamento in questione che conferiscono diritti soggettivi agli interessati.

[torna su](#)

Nomina del curatore speciale nel caso di impugnazione della delibera assembleare

Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – Ordinanza n. 38883, del 7 dicembre 2021

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che non può essere utilizzata in maniera strumentale la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nell'ipotesi di impugnazione delle delibere assembleari o consiliari per la ritenuta sussistenza di un conflitto di interesse. Nel caso di specie alcuni soci di una società a responsabilità limitata proponevano domanda di revoca dell'amministratore, di risarcimento del danno, di nullità o annullamento della delibera di approvazione del bilancio, di distribuzione degli utili e di nomina dell'organo di gestione; chiedevano altresì la nomina di un curatore speciale. La Suprema Corte ha evidenziato che non sussiste un conflitto di interessi "immanente" tra il rappresentante legale e il rappresentato (società) che giustifichi in tutti i casi la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c., nei casi di impugnazione delle delibere assembleari o consiliari in cui è prevista la legittimazione passiva della società, nella persona del rappresentante legale. I giudici di legittimità ritengono inoltre non sussistere conflitto di interessi dell'amministratore solo perché la delibera impugnata ha ad oggetto profili di competenza dell'organo di gestione come nella fattispecie. La Corte argomenta la decisione sostenendo che la nomina di un curatore speciale in tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari svuoterebbe l'organo amministrativo dei poteri di decisione delle strategie di tutela promosse a nome della società. In tal modo inoltre le minoranze assembleari avrebbero una «iper-tutela» a danno del diritto di difesa della società che ha interesse a salvaguardare le proprie decisioni.

[torna su](#)

Applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società unipersonali

Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – Sentenza n. 45100, del 6 dicembre 2021

La Corte di Cassazione, con pronuncia di segno contrario rispetto ad un precedente del Tribunale di Milano (n. 971/2020), ha chiarito che anche le società unipersonali di piccole dimensioni rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001, trattandosi di un soggetto giuridico che presenta in ogni caso notevoli differenze rispetto all'impresa individuale, che invece, come noto, è esclusa da tale forma di responsabilità.

La società unipersonale, infatti, è un soggetto metaindividuale, a cui la legge riconosce, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, una personalità giuridica distinta da quella del socio unico persona fisica. Al contrario, le imprese individuali, che possono anche avere un'organizzazione estremamente complessa, non possono in ogni caso essere considerate enti dotati di personalità giuridica e dunque sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque – oltre alle società unipersonali partecipate da una società di capitali che possono essere chiamate a rispondere sulla base della disciplina sulla responsabilità degli enti senza particolari incertezze – possono essere chiamate in causa anche le società unipersonali di piccole dimensioni, nonostante la loro struttura renda ambigua la differenza tra l'imputazione alla persona fisica e quella persona giuridica.

[torna su](#)

Omessa partecipazione e omessa impugnazione della delibera assembleare

Tribunale di Genova – Sentenza n. 2553, del 26 novembre 2021

Il Tribunale di Genova, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che nel caso in cui un socio, in ragione dell'entità della sua partecipazione, sia in grado di influenzare ed eventualmente arrestare una delibera assembleare della società, il fatto che, pur potendo, non intervenga alla relativa assemblea e neppure provveda alla sua impugnazione, gli preclude, successivamente, l'esercizio di un'azione tesa al risarcimento dei danni derivanti dalla delibera stessa. Ad avviso del Tribunale, infatti, una simile azione risarcitoria non è meritevole di tutela sia per violazione dell'art. 1227 c.c., che esclude il diritto al risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sia in ragione del divieto di "*venire contra factum proprium*" sia per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it